



Ordinanza municipale per l'incasso delle tasse amministrative e di cancelleria

Il **Municipio di Origlio**, richiamati gli articoli 110 e 116 cpv. 1, 192 LOC, 28 cpv. 1 e 44 RALOC e 78 del Regolamento comunale di Origlio, nonché tutte le altre disposizioni in materia, ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

Art. 1 – Campo di applicazione

¹Con la presente Ordinanza vengono stabilite le tasse per le prestazioni dei servizi comunali, le tasse amministrative e di cancelleria.

²Restano riservate le disposizioni inerenti altre tasse comunali e le tasse previste dalla legislazione federale e/o cantonale.

Art. 2 – Tasse amministrative e di cancelleria

Per atti, documenti, estratti, duplicati, certificati e dichiarazioni rilasciati dai servizi comunali così come per l'autentica delle firme non vengono applicate tasse amministrative e di cancelleria.

Art. 3 – Tasse di soggiorno

Sono considerate soggiornanti le persone non domiciliate nel Comune e che vi soggiornano a qualsiasi titolo, soggette all'obbligo di notifica conformemente al Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione.

Nei loro confronti è applicata una tassa annua di Fr. 100.00 indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Sono esentati dal pagamento della tassa gli studenti e altri casi particolari a giudizio del Municipio.

Art. 4 – Tasse in materia edilizia

¹Licenza edilizia, procedura ordinaria:

Tasse previste dalla Legge edilizia e relativo Regolamento.

Le spese effettive per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, inoltro della documentazione e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante.



COMUNE DI ORIGLIO

²Licenza edilizia, procedura della notifica:

1‰ della spesa prevista, ritenuto un minimo di Fr. 50.-.

A ciò si aggiungono spese e tasse cantonali che verranno prelevate dal Municipio e riversate al Dipartimento.

³Rinnovo della licenza:

- ottenuta con procedura ordinaria - Fr. 100.00
- ottenuta con procedura di notifica - Fr. 50.00

A ciò si aggiungono spese e tasse cantonali da versare al Dipartimento.

Art. 5 – Tassa transito su strade comunali in deroga al peso massimo prescritto:

¹Il Municipio può concedere una deroga per il transito con superamento del peso massimo prescritto per le strade comunali sino ad un massimo di 8 tonnellate per le strade con prescrizione 10 tonnellate e di 5 tonnellate per le strade con prescrizione 5 tonnellate.

²L'autorizzazione è accordata con applicazione di una tassa di Fr. 15.- per ogni tonnellata in deroga, moltiplicata per il numero di viaggi richiesti.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Le tasse, ad eccezione di quella di cui all'art. 5, sono dovute entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della relativa fattura. La tassa riferita all'art. 5 deve essere versata alla cassa comunale di Origlio prima di beneficiare della deroga.

Art. 7 – Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Per il Municipio
Il Sindaco
A. Cedraschi

Il Segretario
B. Lorenzi

Publicata agli albi comunali dal 10 maggio 2021 al 10 giugno 2021.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Origlio, 5 maggio 2021

Risol. No. 35 / 04.05.21